



**COMUNE DI RIOLO TERME**  
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n. 14 del 30/04/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **10:00** nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

NICOLARDI ALFONSO	Presente
CEMBALI NICOLETTA	Presente
MALAVOLTI FEDERICA	Assente
MERLINI FRANCESCA	Presente
SALVATORI ENRICO	Presente
TAGLIAFERRI FLAVIO	Presente
ZACCARINI ENRICO	Presente
ZANOTTI LORIS	Presente
CATANI GUIDO	Presente
MAZZANTI RAFFAELE	Assente
VALENTI VINCENZO	Presente

**Presenti n. 9**

**Assenti n. 2**

Sono presenti gli Assessori esterni CONTI EMANUELE E LANZONI GIANMARCO.

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Scrutatori: ZACCARINI, ZANOTTI, CATANI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.**

Il Sindaco illustra l'argomento;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la Legge n. 208 del 28.12.2015, (Legge di Stabilità 2016), all'art. 1 comma 14 lett. b) ha modificato, a partire dall'1° gennaio 2016, il presupposto impositivo della Tassa sui Servizi Indivisibili (art. 1 comma 669 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) introducendo l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale come definita ai sensi dell'IMU dall'art. 13, comma 2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Dato atto** che la Legge n. 208 del 28.12.2015, (Legge di Stabilità 2016), dispone:

- al comma 26 che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- al comma 28 che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 10 della legge 27.12.2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Richiamati in particolare

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 della medesima legge sopra richiamata, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28.04.2014 ;

Dato atto che l'art. 1 della legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,

- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto, in euro 2.563,00 saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 0,66% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal bilancio di previsione per l'anno 2016:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 241.698,00
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI	€ 146.436,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 388.134,00</b>
TASI PREVISTA	€ 2.563,00
% di copertura	0,66%

Considerato:

- che il gettito TASI 2016 è stato stimato confermando l'aliquota del 2,2 per mille alle abitazioni principali e a quelle ad esse assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- che il Comune utilizzando l'aliquota del 2,2 per mille per gli anni 2014 e 2015 ha introdotto, come previsto dalla norma, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Ritenuto di mantenere la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata per il 2015 e quindi di confermare per il 2016 le stesse aliquote TASI dell'anno precedente e precisamente:

1. **aliquota Tasi del 2,2** per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
2. **aliquota Tasi zero** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

RITENUTO che, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con riferimento al tributo dovuto per le abitazioni principali di cui al punto 1) vengono disposte delle detrazioni per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale dell'unità abitativa e delle relative pertinenze (una per ogni categoria iscritte in catasto alla categoria C/2 e C/6), e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione €
Rendita <= 200,00	150,00
200,01<= Rendita <= 300,00	120,00
300,01<= Rendita <= 400,00	90,00
400,01<= Rendita <= 500,00	60,00
500,01<= Rendita <= 600,00	30,00
Rendita >=600,01	0

**Considerato** che è possibile finanziarie un'ulteriore detrazione a nuclei familiari composti da figli di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residenti e dimoranti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, pari a 25 Euro se aventi un unico figlio, ulteriori 50 Euro per il secondo figlio ed inoltre 75 Euro in presenza di un terzo figlio e oltre fino ad un massimo di Euro 150,00, specificati nel modo seguente:

- n. 1 figlio totale detrazione = Euro 25,00;
- n. 2 figli totale detrazione = Euro 75,00;
- n. 3 figli e oltre totale detrazione = Euro 150,00.

Ritenuto infine di confermare per il 2016, quanto già determinato per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 147/2013, ossia che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore, nonché nei casi previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, in cui l'abitazione principale di lusso sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, che anche la detrazione per l'abitazione principale, rapportata alle fasce di rendita catastale sopra indicate e l'ulteriore detrazioni per figli, qualora applicabile, venga ripartita nelle stesse quote percentuali di cui sopra. In tutti gli altri casi i criteri applicativi delle detrazioni, sono quelli stabiliti dalla normativa IMU, come previsto dall'art.13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016 è stato differito al 31.03.2016 con Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015, prorogato al 30.04.2016 con Decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, come di seguito riportata:  
componenti 11 - presenti 9 - assenti 2 (Malavolti, Mazzanti) - votanti 9 - favorevoli 9 (**unanimità**) - contrari 0 - astenuti 0;

## **DELIBERA**

- 1) di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 commi 26 e 28 della legge 28.12.2015 n. 208, l'applicazione della maggiorazione TASI nella stessa misura percentuale applicata per il 2015, nonché di confermare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili nelle misure di seguito indicate:

### **Aliquota del 2,2 per mille**

- per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse assimilate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

### **Aliquota zero**

- per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;
- 2) di confermare con riferimento al tributo dovuto per le abitazioni principali di lusso di cui al punto precedente, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, spetta una detrazione d'imposta variabile in funzione della rendita catastale dell'unità abitativa e delle relative pertinenze (una per ogni categoria iscritte in catasto alla categoria C/2 e C/6), e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione €
Rendita <= 200,00	150,00
200,01 <= Rendita <= 300,00	120,00
300,01 <= Rendita <= 400,00	90,00
400,01 <= Rendita <= 500,00	60,00
500,01 <= Rendita <= 600,00	30,00
Rendita >=600,01	0

- 3) di confermare che ai soggetti passivi di cui ai punti precedenti spetta un'ulteriore detrazione per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale come segue:

n. 1 figlio totale detrazione =	Euro	25,00;
n. 2 figli totale detrazione =	Euro	75,00;
n. 3 figli e oltre totale detrazione =	Euro	150,00.

- 4) di confermare quanto già determinato per gli anni 2014 e 2015 che, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per le unità immobiliari, mentre la restante parte è a carico del possessore;
- 5) di dare atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto, in euro 2.563,00 saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 0,66% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal bilancio di previsione per l'anno 2016:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 241.698,00
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI	€ 146.436,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 388.134,00</b>
TASI PREVISTA	€ 2.563,00
% di copertura	0,66%

- 6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), il 1° gennaio 2016;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- 8) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000 considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2016 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti, con votazione espressa per alzata di mano, identica alla precedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **2** del **30.04.2016**

IL SINDACO  
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FIORINI ROBERTA



**COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2016 / 376  
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI) ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/04/2016

IL RESPONSABILE SETTORE  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2016 / 376  
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del 12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

- che l'atto è dotato di copertura finanziaria;
- che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;
- che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'ente in merito ai quali si osserva che .....

.....  
.....

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 29/04/2016

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO  
TERRITORIALE  
MORINI TERESA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30/04/2016**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/05/2016 al 27/05/2016.

Li, 12/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
DARDOZZI IVO  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)